



## COMUNE DI VILLAR PEROSA

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

#### Art.1

##### *Principi generali*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Villar Perosa.
2. Il Comune di Villar Perosa, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale i buoni pasto sostitutivi attraverso l'attribuzione di buoni pasto in forma cartacea o elettronica, spendibili con gli esercizi aventi l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande siti sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze, nel rispetto dell'equivalenza di costi:
3. Il buono pasto sostitutivo non può essere sostituito da indennità e non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato.

#### Art. 2

##### *Definizione del Buono pasto sostitutivo del servizio mensa*

1. Per buono pasto sostitutivo si intende la somministrazione di un pasto completo da consumarsi attraverso l'attribuzione di un buono pasto in forma cartacea o elettronica da spendere presso pubblici esercizi appositamente convenzionati.

#### Art. 3

##### *Diritto al servizio mensa*

1. Ha diritto al servizio mensa il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Tale diritto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti, al rientro pomeridiano, purchè siano prestate nella giornata almeno 7,00 ore complessive di lavoro, usufruendo dell'istituto della flessibilità e comunque nel rispetto dell'orario di servizio stabilito dal Comune.
3. Si ha diritto al buono pasto sostitutivo per ogni giornata lavorativa nel seguente modo:
  - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - è necessario aver prestato attività lavorativa con una pausa pranzo di durata di almeno 30 minuti, così come previsto dall'attuale CCNL del 16.11.2022, art. 34 c. 2, e per il presente regolamento non superiore alle due ore;
  - l'orario di consumazione del pranzo viene stabilito nella fascia tra le ore 12:00 e le ore 13:30, altri orari di pausa pranzo dovranno essere giustificati in forma scritta dal Responsabile del

- Servizio;
- il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, comprovato da apposita timbratura di uscita e rientro pomeridiano, per cui dove manchi la timbratura elettronica sul programma presenze/assenze in uso, il buono pasto sostitutivo non verrà erogato;
  - si ha diritto al buono pasto solo nelle giornate il cui orario ordinario di servizio sia pari ad almeno 7,00 ore lavorative e nel caso di ulteriori giornate per cui sia richiesto, esplicitamente ed in forma scritta dal Responsabile del Servizio, lo straordinario.
4. Per i lavoratori, che effettuano l'orario settimanale articolato in turni, hanno diritto in base ai CCNL in vigore, ad usufruire del servizio mensa, al fine di garantire la continuità del servizio, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, purchè siano prestate nella giornata almeno 7 ore ordinarie di lavoro.
  5. Per il riconoscimento del diritto al servizio mensa non si può prescindere dalla necessaria esistenza di attività lavorative al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane e, pertanto è esclusa la possibilità che possa avvenire anche in occasione di prestazioni rese solo in orario antimeridiano o pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali e notturne.
  6. Il servizio mensa é riconosciuto anche per attività lavorative prestate nei giorni festivi nel rispetto delle condizioni stabilite ai commi precedenti e sempre che il pasto non venga assicurato nell'ambito delle iniziative che hanno richiesto la presenza in servizio degli stessi dipendenti e anche in caso di manifestazioni/ eventi serali, al personale che effettua lavoro straordinario serale, in prosecuzione dell'attività lavorativa iniziata al mattino e/ o al pomeriggio.

#### **Art. 4**

##### *Esclusione dal servizio di mensa*

1. Non si ha diritto al servizio mensa nei giorni di assenza per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.
2. Non avranno diritto al servizio i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute nei limiti della disciplina contrattuale o quando il pasto sia garantito nell'ambito dell'iniziativa, corso, seminario, ecc. alla cui partecipazione sono stati espressamente autorizzati.

#### **Art. 5**

##### *Costo ed utilizzo del buono pasto*

1. Il costo del buono pasto è sostenuto interamente dal Comune di Villar Perosa senza richiesta di compartecipazione al dipendente e, come stabilito dall'attuale CCNL del 16.11.2022, art. 35 comma 7, e il valore facciale del buono stesso non potrà essere superiore a € 7,00.
2. L'Amministrazione corrisponde al fornitore del buono pasto il valore, comprensivo di IVA, per intero senza costi a carico dei dipendenti.
3. Spetta alla Giunta Comunale stabilire periodicamente e in relazione ai limiti stabili dalla normativa in vigore, la sufficienza del suddetto limite.

4. Il buono pasto non è cedibile, nè commerciabile nè convertibile in denaro.

#### **Art. 6**

##### *Deterioramento*

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto, il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto questi possono essere sostituiti solo se il dipendente sia in grado di consegnare i buoni effettivamente deteriorati e che possa provare che il deterioramento non è avvenuto per comportamento negligente del dipendente stesso.

#### **Art. 7**

##### *Procedura di erogazione dei buoni pasto*

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti verrà effettuata la prima volta sul numero dei rientri pomeridiani previsti dall'orario di servizio del mese e nei successivi mesi sulle risultanze delle presenze, regolarmente registrate, all'interno del programma informatico in uso, del mese precedente, verificati dall'ufficio personale del Comune.
2. La competenza è attribuita al Responsabile del Servizio Amministrativo che ne cura la custodia e vigila sul corretto utilizzo degli stessi.
3. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanta previsto al precedente art. 6 comma 2.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data non possono essere sostituiti con altri validi.
5. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

#### **Art. 8**

##### *Segretario Generale*

1. Il Segretario Generale ha diritto al servizio mensa, solo se il Comune sia titolare del Servizio di Segreteria, per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, purchè siano rispettati i limiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante timbratura o sottoscrizione di specifica attestazione.
2. I relativi oneri formeranno oggetto di apposito riparto ove il Segretario venga utilizzato in convenzione con altri comuni.

**Art. 9**  
*Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ~~69~~ DEL 22/05/2025